



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30-09-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO" DEL COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 18:10 Sala Polivalente del Centro Sociale di Mollicciara, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, convocato nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione, nelle persone di:

Cognome e Nome	Pres./Ass.
Cecchinelli Katia	Presente
Cantergiani Diomira	Presente
Marchi Luca	Presente
Pietrobono Loris Giuseppe	Presente
Spinetti Stefano	Assente
Malfanti Irene	Presente
Turini Giorgia	Presente
Petacco Greta	Assente
Sergiampietri Luca	Presente
Favini Marzio	Presente
Micocci Manuele	Presente
Ambrosini Gherardo	Presente
Tonelli Martina	Presente

Totale Presenti **11** Totale Assenti **2**

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Brunetti

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca, Katia Cecchinelli, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore Vigilanza – Ufficio Protezione Civile e corredata dei preventivi pareri ex art. 49 comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 di conferimento delle funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in particolare l'art.108 comma 1 lettera c) numero 6) che ha attribuito ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'art.1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106" che ha provveduto al riordino della disciplina vigente di enti di Terzo Settore, tra cui sono annoverati i gruppi comunali di Protezione Civile;
- il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" con particolare riferimento agli articoli 31 comma 3, 32 commi 2 e 3, 35 comma 1;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 di definizione delle procedure di iscrizione degli enti nel registro unico nazionale del Terzo Settore;
- il D.Lgs. 6 febbraio 2020 n. 4 recante disposizioni integrative e correttive al Codice della Protezione Civile;

Premesso che ai sensi dell'art.5 comma 1 lett.y) del D.Lgs. 117/2017 i gruppi comunali svolgono l'attività di protezione civile senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Preso Atto della Direttiva 22 dicembre 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione Civile ha approvato lo schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, con la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e di fornire una risposta appropriata del volontariato alle attività e agli eventi di protezione civile;

Considerato che l'art.1 della direttiva citata stabilisce che: "Non può essere costituito più di un Gruppo Comunale di protezione Civile per ciascun comune.

Costituiscono elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le prescrizioni di cui all'art.35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che prevede:

- a) che il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo Comunale e ne è responsabile;
- b) che all'interno del Gruppo Comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore;

Costituiscono, altresì elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le seguenti prescrizioni di cui all'art.21 del Codice del Terzo settore, in quanto applicabili ai predetti gruppi comunali:

- a) la denominazione, così formulata: "Gruppo comunale volontari di protezione civile e Antincendio boschivo del Comune di Castelnuovo Magra";
- b) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;

- c) le finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- d) lo svolgimento dell'attività di cui all'art.5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore;
- e) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
- f) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontariato effettivo;
- g) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo.

Nello schema tipo di regolamento sono altresì indicate le modalità in cui il comune cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale rendendo disponibile una sede idonea e regolando la gestione amministrativa e contabile, ivi compresa quella derivante da raccolta fondi, a mezzo della previsione di capitoli di entrata e di uscita, che ne detiene al tempo stesso la responsabilità;

Considerato che i Gruppi Comunali di protezione Civile ETS (Enti del Terzo Settore) sono chiamati ad adeguare il proprio regolamento per iscriversi agli Elenchi territoriali di Volontariato e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

Dato Atto che questo adeguamento è richiesto ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 106/2020 e dell'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);

Ritenuto necessario che il Comune di Castelnuovo Magra si adegui alle direttive nazionali e regionali, approvando un nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, in conformità a quanto indicato in precedenza, che sostituisca il vigente, deliberato con atto di consiglio n.19 del 22.04.2021;

Preso atto che il regolamento è stato presentato alla Commissione Affari Generali, Regolamenti e Bilancio nella seduta del 26 settembre u.s.;

Acquisiti:

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Vigilanza, Comandante Marina Ricci;

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento in oggetto, dalla Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Katia Pastina;

Dopo gli interventi riportati nel verbale di discussione della seduta;

Visto l'art.42, comma 2 lett.c) del T.U.E.L.;

Con n. 10 voti unanimi favorevoli, nessun astenuto, essendo al momento del voto non presente in Sala il Consigliere Ambrosini,

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di confermare la Costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile e Antincendio boschivo;

2. Di approvare per disciplinare il suo funzionamento il *Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile e Antincendio boschivo*, che si compone di n. 18 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di evidenziare che il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con D.G.C. n. 19 del 22.04.2021;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza per l'adozione di ogni atto necessario per il funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e A.I.B.;
5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., è il Comandante della Polizia Locale, Marina Ricci.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, con n. 10 voti unanimi favorevoli, nessun astenuto, essendo al momento del voto non presente in Sala il Consigliere Ambrosini, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 24-09-2024

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Marina Ricci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 26-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Katia Pastina

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SINDACA

F.to Katia Cecchinelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Silvia Brunetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 31-10-2024 per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Castelnuovo Magra, 31-10-2024

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

F.to Michela Ricciardi

Copia di atto, pareri e certificato firmati digitalmente



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO

DEL

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO

DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO

(art.35, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 settembre 2024

INDICE

Art.1- Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC)

Art.2 – Il Sindaco

Art.3 – Obiettivi del Gruppo

Art.4- Attività del GCVPC

Art.5- Ammissione al GCVPC, esclusione e limiti di partecipazione

Art.6- Volontari effettivi

Art.7- Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

Art.8- Diritti dei volontari

Art.9- Doveri dei volontari

Art.10- Organi del GCVPC

Art.11- Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

Art.12- Consiglio Direttivo

Art. 13- Coordinatore operativo

Art.14 – Organizzazione operativa del GCVPC

Art.15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art.16- Norme Amministrative e finanziarie

Art. 17- Leggi e atti regolamentari

Art.18 – Disposizioni finali

Art.1

Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC)

1. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Castelnuovo Magra è stato costituito in conformità alla Legge n. 225/92 ora abrogata e sostituita dall'articolo 35 , comma 1 , del D.Lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il GCVPC risulta regolarmente iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di protezione Civile.
4. Il Comune provvede all'iscrizione del presente GCVPC nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri enti del Terzo settore".

Art.2

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Il Sindaco è Legale Rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. All'insorgere di situazioni che comportano pericolo alla incolumità delle persone e dei beni e che per la loro natura o estensione debbono essere fronteggiati con interventi tecnici straordinari, Il Sindaco, quale autorità territoriale di Protezione Civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, così come disposto dall'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 e ad azionare l'appropriato sistema d'allarme, dispone:
 - l'attivazione della sala operativa (C.O.C);
 - l'attivazione della Giunta Comunale e dei Capigruppo consiliari (che rimarranno convocati in permanenza);
 - l'attivazione del GCVPC.

Art.3

Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo Settore costituito in forma semplificata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre con il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art.4

Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.

2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera in particolare, in occasione di:
 - eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 1/2018;
 - attività di eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18,22,32,e 38 del D.Lgs. n. 1/2018;
 - attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo Magra, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
4. Il Comune predispone e amministra:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei volontari;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo , o altro organismo analogo di cui al successivo art. 12, qualora istituiti.
5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra indicati.

Art.5

Ammissione al GCVPC, esclusione e limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni , i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare :
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (numeri di telefono, e-mail, pec. ecc.);
 - copia del codice fiscale, tessera sanitaria.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria, superamento visita medica, attestante l'idoneità psicofisica, e successivo atto deliberativo dell'Assemblea dei Volontari. L'ammissione viene successivamente comunicata all'interessato dal Coordinatore operativo del GCVPC.
6. In caso di rigetto motivato, il Coordinatore operativo deve darne comunicazione all'interessato.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art.6

Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici

programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art.8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI (Dispositivi di Protezione Individuali);
 - copia del regolamento.

Art.7

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - recesso volontario presentato dal volontario;
 - assenza ingiustificata da ogni attività ove per attività si intendono tutte quelle operazioni effettuate a seguito di regolare attivazione del GCVPC (sono da ritenersi attività anche le operazioni volte al disbrigo delle pratiche di segreteria, riordino delle attrezzature e del magazzino, manutenzione delle attrezzature ecc.) per la durata di almeno 6 mesi continuativi;
 - incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e dei materiali in dotazione al GCVPC;
 - mancato rispetto del presente regolamento, qualora ciò si verifichi in modo continuativo o prolungato nel tempo.
2. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC- con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato- viene proposta dal Coordinatore operativo; quest'ultimo, sentito il parere dell'assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'equipaggiamento personale e delle attrezzature eventualmente affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'amministrazione comunale, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
5. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC può essere temporanea qualora le violazioni non rientrino tra i motivi di cui al comma 1; anche in tal caso il Coordinatore operativo, sentito il parere dell'assemblea dei volontari, adotta il relativo provvedimento.

Art.8

Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del D.Lgs. n.1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt.39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità dell'articolo 18 del D.Lgs. n.117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontariato del gruppo stesso.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontariato del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario del Gruppo, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art.9

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

- indossare l'abbigliamento e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art.10 Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - Coordinatore operativo.

Art.11 Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo di delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - approvazione del programma delle attività predisposto dal Coordinatore operativo.

Art.12 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei Piani di Protezione Civile;
 - definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

- programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile.
5. Qualora l'Assemblea non dovesse ritenere necessario istituire il Consiglio Direttivo o altro organo analogo, le funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento sono assunte dal Coordinatore operativo.

Art.13

Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art.11, comma 5, per un periodo di 3 anni di mandato ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.1/2018.
2. Il ruolo del Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art.11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra /Vice Capi Squadra.
6. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/ e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
7. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni Volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
8. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
9. L'assemblea ai sensi dell'art.11 comma 5, elegge il Vice -Coordinatore operativo, secondo le medesime modalità di cui al punto 1 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore operativo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.14

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D.Lgs. n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

Art.15

Sede Operativa, attrezzature /dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. L'Amministrazione comunale assegna al GCVPC la propria sede operativa in Castelnuovo Magra (SP) in via Della Pace I Trav. Centro Comm.le La Miniera.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali , dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione degli stessi sono a carico dell'Amministrazione comunale.
3. L'Amministrazione comunale, con eventuali specifiche modalità dalla stessa definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione e conservazione dei beni.
6. L'Amministrazione comunale si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art.16

Norme amministrative e finanziarie

1. L'Amministrazione comunale, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) , del D.Lgs.n.1/2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
 - capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Il Sindaco individua, tra i Funzionari comunali titolari di incarico di Elevata Qualificazione, il Responsabile del Gruppo Comunale; lo stesso mantiene i rapporti tra il Comune e il Gruppo Comunale, nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento.
4. Lo stesso Responsabile ha competenza nella gestione economica del Gruppo Comunale e dei capitoli di spesa previsti per questo dal bilancio comunale, ivi compresi gli eventuali contributi di altri Enti Pubblici, sponsorizzazioni, donazioni ecc. ed anche nella periodica verifica ed aggiornamento del registro dei volontari iscritti al Gruppo Comunale.
5. Al Coordinatore Operativo del GCVPC o suo delegato sono rimborsate le spese sostenute per gli interventi di emergenza svolti a favore del Comune di Castelnuovo Magra nell'ambito dell'attività del Gruppo Comunale dietro presentazione dei relativi giustificativi.
6. Il Responsabile della Sicurezza del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti del Gruppo Comunale e dei suoi componenti in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
7. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art.17

Leggi e atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme statutarie e i vari ordinamenti legislativi per gli enti locali, nonché quelle vigenti in materia di Protezione Civile, il Piano Provinciale di Protezione Civile e le direttive che saranno emanate dagli organi centrali di protezione civile, dalla Regione e dalla Prefettura della Spezia.

Art.18 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione nel sito Web comunale e presso la sede operativa della Protezione Civile.
2. Il presente regolamento dovrà essere portato a conoscenza dei componenti del GCVPC, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al GCVPC.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della presente delibera di approvazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.